



CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

PROVINCIA DI ENNA

1^A SETTORE-3^A SERVIZIO

Commercio, Agricoltura, Sviluppo Economico e Attività Produttive

Tel. 0935982234 - 0935982289 Fax 0935687079

**CRITERI E DISCIPLINA PER
L'ATTIVITA' DI RACCOLTA
RAMAGLIA E LEGNA SECCA
ALL'INTERNO DEL PATRIMONIO
AGRICOLO
"BOSCO BELLIA" DI PROPRIETA' DEL
COMUNE DI
PIAZZA ARMERINA.**



CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

PROVINCIA DI ENNA

1^A SETTORE-3^A SERVIZIO

Commercio, Agricoltura, Sviluppo Economico e Attività Produttive

Tel. 0935982234 - 0935982289 Fax 0935687079

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per poter svolgere l'attività di raccolta ramaglia e legna secca all'interno del "Bosco Bellia" di proprietà del Comune di Piazza Armerina.

ART. 2 – PERMESSO TEMPORANEO PER LA RACCOLTA RAMAGLIA E LEGNA SECCA

Tale attività deve essere autorizzata da questo Comune tramite un permesso temporaneo, strettamente personale e non cedibile ad altri, predisposto dall'Ufficio Commercio mediante apposita modulistica, avvalendosi del personale a disposizione. I succitati permessi temporanei non possono avere validità superiore a giorni 20 dalla data di rilascio e saranno a titolo gratuito riconosciuta l'utilità sociale dell'attività oggetto del presente regolamento, anche al fine di poter prevenire gli incendi boschivi ed altresì migliorare la fruizione turistica dei boschi nel periodo primaverile-estivo e dovranno essere vidimati da chi esercita attività di vigilanza.

ART. 3 – LIMITI AL RILASCIO DEI PERMESSI TEMPORANEI

Per la tutela del patrimonio forestale in questione e per consentire una adeguata vigilanza sull'attività oggetto del presente regolamento, non possono essere rilasciati più di n. 20 permessi temporanei per ogni stagione di cui all'art. 6.

I permessi verranno rilasciati ai richiedenti secondo l'ordine cronologico delle richieste.

Non potranno essere rilasciati più di tre permessi a stagione allo stesso richiedente a meno che non vi siano altre richieste.

ART. 4 – CARATTERISTICHE DEL MATERIALE CHE PUO' ESSERE RACCOLTO

Per ramaglia si intende la biomassa presente sul letto di caduta costituita da:

- ✚ Parti legnose di piante arboree che si sono distaccate per cause naturali dalla pianta produttrice;
- ✚ Intere piante arboree spezzate o completamente sradicate a causa di fenomeni naturali, che giacciono a terra e non hanno più alcuna possibilità di ripresa vegetativa.
- ✚ Le piante arboree evidentemente morte ma non abbattute e quindi ben radicate a terra possono, altresì, essere oggetto di raccolta.

ART. 5 – RICHIESTA RACCOLTA RAMAGLIA E LEGNA SECCA

La richiesta per la raccolta ramaglia e legna secca deve essere presentata soltanto dai residenti nel territorio del Comune di Piazza Armerina ed inoltrata al Sindaco utilizzando la modulistica appositamente predisposta dall'Ufficio Commercio con le modalità indicate nella stessa.

La suddetta richiesta potrà essere autorizzata soltanto a cicli mensili e verrà esaminata in ordine di arrivo al protocollo generale.



CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

PROVINCIA DI ENNA

1^ SETTORE-3^ SERVIZIO

Commercio, Agricoltura, Sviluppo Economico e Attività Produttive

Tel. 0935982234 - 0935982289 Fax 0935687079

ART. 6 – MODALITA' DI RACCOLTA

Il titolare del permesso temporaneo di cui all'art. 2, può raccogliere il materiale descritto all'art. 4 solo con il lavoro delle proprie braccia avvalendosi soltanto di attrezzature manuali quali pennati (attrezzi agricoli di ferro, adunco e tagliente, utilizzati in particolare per le operazioni di potatura), accette o altri utensili simili.

E' vietato l'uso della motosega o di altri macchinari a motore per svolgere l'attività oggetto del presente regolamento.

La raccolta è prevista nel periodo autunno-inverno e precisamente dal 01 ottobre al 28 febbraio dell'anno successivo poiché nel periodo primaverile-estivo il bosco si trova in attività vegetativa ed è fruibile dall'utente.

Il quantitativo trasportabile non può superare una motoape per ciclo mensile.

Il titolare del permesso temporaneo di cui all'art. 2 del presente regolamento dovrà attenersi agli orari ed ai giorni indicati nello stesso.

ART. 7 – MODALITA' DI ESBOSCO

E' severamente vietato ogni intervento od opera con mezzi di movimento terra per facilitare le operazioni di esbosco del materiale raccolto.

Il titolare del permesso temporaneo di cui all'art. 2 può procedere alle operazioni di carico della legna secca raccolta, solo dopo avere avvisato il personale addetto al controllo ed alla sorveglianza.

ART. 8 – TUTELA DI FAUNA E FLORA

Durante le operazioni di raccolta non si deve in alcun modo arrecare danno alla vegetazione circostante ed alla fauna.

E' vietato raccogliere legna, rami secchi, in quanto tale attività risulterebbe pregiudizievole per nidi o rifugi di fauna selvatica.

Il titolare del permesso temporaneo di cui all'art. 2, è tenuto al rispetto di tutta la normativa vigente in materia ambientale e forestale.

Il Comune di Piazza Armerina declina ogni responsabilità per danni a cose, persone, fauna o flora, occorsi durante l'attività di raccolta.

ART. 9 – REVOCA DEL PERMESSO TEMPORANEO

Qualsiasi inosservanza alle presenti disposizioni o a quelle previste dalla normativa di settore darà luogo all'immediata revoca del permesso temporaneo e all'impossibilità di presentare nuova domanda per i successivi dieci anni.



CITTA' DI PIAZZA ARMERINA

PROVINCIA DI ENNA

1^ SETTORE-3^ SERVIZIO

Commercio, Agricoltura, Sviluppo Economico e Attività Produttive

Tel. 0935982234 - 0935982289 Fax 0935687079

ART. 10 – RINVIO ALLE LEGGI SETTORE

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla Legge Forestale Regione Sicilia n. 14 del 14.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni ed ad ogni altra normativa di settore.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data in cui la Delibera di sua approvazione sarà divenuta esecutiva.